

- PARTE SPECIALE M
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Documento redatto da Ufficio Ispettorato
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 012

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	Parte Speciale M del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo

1. I REATI DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	4
1.1 ART. 171, COMMA 1 LETT. A) BIS E COMMA 3 L. N. 633/1941	4
1.2 ART. 171-BIS, COMMA 1 E COMMA 2 L. N. 633/1941	4
1.3 ART. 171-TER L. N. 633/1941	4
1.4 ART. 171-SEPTIES L. N. 633/1941	4
1.5 ARTICOLO 171-OCTIES DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633	5
2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI RIFERITI AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	5
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO	5
4. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	6

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I REATI DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

1.1 Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

1.2 Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941

L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

1.3 Art. 171-ter L. n. 633/1941

Il reato si perfeziona mediante l'abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa.

1.4 Art. 171-septies L. n. 633/1941

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

1.5 Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI RIFERITI AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamata dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratori e software applicativi in assenza del pagamento dei relativi diritti e/o licenze di terzi – Gestione sistemi informativi e telecomunicazione;
- Utilizzo di contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi - Marketing.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- Adozione di regole comportamentali all'interno del Codice Etico che prevedono il divieto a tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Banca, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.
- Prevista regola comportamentale che richiede ai dipendenti di curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito dell'utilizzo di applicazioni software di terzi.
- Per quanto attiene all'uso delle dotazioni informatiche è richiesto ai dipendenti di non:
 - utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;

- installare sui computer o sui dispositivi aziendali assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB);
- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore.
- La Banca garantisce che i SW di terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali, siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi.
- Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di iniziative promopubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche vengono effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.
- Regolamento o Policy per l'utilizzo delle risorse informatiche deve prevedere, tra l'altro, le modalità di utilizzo di licenze software, le relative attività di controllo, nonché le modalità di utilizzo di audio protetti dal diritto d'autore
- Le procedure/ processo deve prevedere, tra l'altro, le modalità di utilizzo di contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore.

4. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 171 Art. 171bis Art. 171 ter Art. 171 septies Art. 171 octies	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.